

Lezione 5. LE STRUTTURE SOVRADIOCESANE

1. PROVINCE E REGIONI ECCLESIASTICHE

- Non sono istanze intermedie tra Vescovi e Romano Pontefice.
- **Provincia ecclesiastica** (can. 431):
 - Raggruppamento di Chiese particolari per coordinare la pastorale.
 - Carattere necessario.
 - Esercita potestà (concili particolari).
 - Ha personalità giuridica (can. 432 §2); erezione fatta dal Romano Pontefice.
- **L'arcivescovo metropolita**:
 - Presiede la provincia ecclesiastica (can. 435).
 - Funzioni: vigilanza ed altre funzioni previste dal diritto o da speciale conferimento da parte della Santa Sede (can. 436).
 - Nella Chiesa latina, "Patriarca" soltanto è un titolo onorifico (can. 438).
- **Concilio particolare**:
 - Concilio particolare (cann. 439 e ss.): riunione sporadica dei Vescovi (della Conferenza episcopale o della Provincia ecclesiastica) che esercitano collettivamente la loro funzione di governo, principalmente legislativa (can. 455), in beneficio delle loro rispettive Chiese particolari.
 - Possono essere: **Concilio Plenario** (delle Chiese particolari di una Conferenza episcopale; la convocazione richiede l'approvazione della Santa Sede) e **Concilio Provinciale** (delle Chiese particolari di una Provincia; convocato dal metropolita).
 - Composizione: tutti i vescovi che esercitano qualche incarico; altri con voto consultivo (vicari, superiori religiosi, autorità accademiche, ecc.) (can. 443).
 - Funzioni: soprattutto legislativa (can. 445).
 - «Recognitio» dei decreti da parte della Santa Sede (can. 446).
- **Regione ecclesiastica** (can. 433 §1)
 - Raggruppamenti di province ecclesiastiche.
 - erezione discrezionale (fatta dalla Santa Sede a richiesta della Conferenza episcopale).

2. LE CHIESE SUI IURIS RITUALI

- Vicende storiche e tradizioni liturgiche, disciplinari, ecc.
- Raggruppamento attraverso le tradizioni rituali, intendendo per rito il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo diverso di vivere la fede che è proprio di ciascuna chiesa di diritto proprio. I diversi riti godono della stessa dignità (OE, n. 3 e can. 28 CCEO).
- Nozione di chiesa *sui iuris*: «raggruppamento di fedeli cristiani congiunto dalla gerarchia, a norma del diritto, che la suprema autorità della Chiesa riconosce espressamente o tacitamente come *sui iuris*» (can. 27 del CCEO). Le chiese *sui iuris* procedono dalle 5 tradizioni rituali Alessandrina, Antiochena, Armena, Caldea e Costantinopolitana. Le chiese *sui iuris* possono adottare diverse forme giuridiche (chiesa patriarcale, metropolitana, arcivescovile maggiore ed altre dipendenti dalla Sede Apostolica).
- La Chiesa latina ha come legge comune il Codice di Diritto Canonico, promulgato nel 1983 (benché all'interno della chiesa latina, accanto al rito romano esistano anche altri *riti liturgici*: mozarabico, ambrosiano, ecc.); le chiese orientali hanno come legge comune il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, promulgato nel 1990.
- Ascrizione ad una chiesa *sui iuris* (cfr. cann. 111 e 112 del CIC e cann. 29-38).
- Organizzazione orientale: maggiore importanza dell'Arcivescovo, del Sinodo...

3. LE CONFERENZE EPISCOPALI

- La Conferenza Episcopale è l'assemblea dei vescovi di una nazione o di un territorio determinato il cui ruolo precipuo è quello di coordinamento pastorale.
- Sono manifestazione di un esercizio collettivo (di più vescovi) dell'incarico pastorale proprio del Collegio Episcopale (conseguenze giuridiche della collegialità) (CD n.37).
- Conferenza episcopale per territori maggiori o minore che una nazione (can. 448 §2).
- La Suprema Autorità erige, soppriime, ecc. (can. 449)
- Rispetto delle competenze del vescovo diocesano:
 - Le materie che si trattano in comune sono quelle che devono uniformarsi per ragioni di coordinamento, dato che sono diocesi appartenenti alla stessa regione o nazione (facilità di movimento dei fedeli...).
 - Il vescovo è il responsabile nella sua diocesi: ha tutta la potestà per poter reggerla; può sempre ricorrere alla Santa Sede.
- Composizione: Tutti i Vescovi della Chiesa latina con ruolo pastorale concreto in quella nazione (tranne il Legato Pontificio)
- Statuti delle Conferenze episcopali
- Competenze giuridiche:
 - Competenza legislativa tassativa: soltanto può dare decreti generali (= leggi: cfr. can. 29) quando è previsto dal diritto universale o da speciale mandato della Sede Apostolica: quindi è potestà derivata dal Romano Pontefice (cfr. CD n. 8, a). Fuori questi casi, è incompetente (nulli gli atti).
 - Competenza esecutiva: può dare anche altri decreti amministrativi (non generali).
- S. Giovanni Paolo II, m. pr. *Apostolos suos* (1998): per considerare magistero autentico dei vescovi occorre che i documenti emanati dalle Conferenze episcopali siano stati approvati all'unanimità
- Requisiti perché i decreti generali abbiano forza vincolante:
 - Entrare dentro i casi previsti dalla legge o mandato speciale.
 - Decisi nella Assemblea generale, con maggioranza di 2/3 dei membri con voto deliberativo (non soltanto dei presenti, ma globale).
 - *Recognitio* fatta dalla Santa Sede previa alla promulgazione dalla Conferenza episcopale.
- Can. 456: I verbali e i decreti della Assemblea plenaria devono essere trasmessi alla Sede Apostolica.
- Requisiti perché possa essere considerato "magistero ordinario": M. pr. *Apostolos suos*, del 21 maggio 1998:
 - Art. 1. – Perché le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dai membri Vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica.
 - Art. 2. – Nessun organismo della Conferenza Episcopale, tranne la riunione plenaria, ha il potere di porre atti di magistero autentico. Né la Conferenza Episcopale può concedere tale potere alle Commissioni o ad altri organismi costituiti al suo interno.